

Giovedì 30 aprile 2015

P8_TA(2015)0179

Distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'esh**Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP))**

(2016/C 346/09)

Il Parlamento europeo,

- viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale al Consiglio e alla Commissione sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (O-000031/2015 — B8-0115/2015 e O-000032/2015 — B8-0116/2015),
- visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che «l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri», in particolare nella «conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea», e che «l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura»,
- visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽³⁾, adottato sulla base della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 11 quater riguardante l'importazione, l'esportazione o il trasferimento di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria,
- vista l'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea ⁽⁵⁾, modificata dall'azione comune 2009/834/PESC ⁽⁶⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio dell'ottobre 2012 relativa alla creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET) (14232/2012),
- visto il secondo protocollo, del 1999, della Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
- vista la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, del 14 novembre 1970,
- vista la convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 16 novembre 1972,
- vista la convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003,

⁽¹⁾ GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 335 del 14.12.2013, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 335 del 14.12.2013, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 297 del 13.11.2009, pag. 18.

Giovedì 30 aprile 2015

- vista la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, del 20 ottobre 2005,
 - vista la convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, del 1995,
 - vista la risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 12 febbraio 2015, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici di Al-Qaeda ⁽¹⁾,
 - vista la Carta di Venezia per la conservazione e il restauro dei monumenti e siti del 1964, la quale prefigura un quadro internazionale per la conservazione e il restauro di antichi edifici,
 - visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, approvato il 17 luglio 1998, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ix), in cui si riconosce che «dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari», è un crimine di guerra,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽²⁾, il cui paragrafo 211 afferma che «le forme intenzionali di distruzione del patrimonio culturale e artistico, così come sta accadendo attualmente in Iraq e in Siria, dovrebbero essere perseguite come crimini di guerra e crimini contro l'umanità»,
 - vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 febbraio 2015, dal titolo «Elementi per una strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'ish» (JOIN(2015)0002), in cui la Commissione e il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la gravità della distruzione e del saccheggio ai danni del patrimonio culturale nell'ambito della gestione delle crisi in Siria e in Iraq e della minaccia rappresentata dal Da'ish,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che numerosi siti archeologici, religiosi e culturali in Siria e in Iraq sono recentemente stati oggetto di distruzione mirata ad opera di gruppi di estremisti legati in particolare allo Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS/Da'ish) e che tali attacchi sistematici contro il patrimonio culturale sono stati definiti dal Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, «pulizia culturale»;
- B. considerando che, secondo l'UNESCO, il termine «pulizia culturale» si riferisce a una strategia intenzionale mirata a distruggere la diversità culturale attraverso la persecuzione deliberata di persone identificate sulla base della loro origine culturale, etnica o religiosa, unitamente ad attacchi intenzionali ai loro luoghi di culto, di memoria storica e di apprendimento e che la strategia di pulizia culturale oggi in atto in Iraq e in Siria trova riscontro negli attacchi al patrimonio culturale, diretti sia contro le espressioni della cultura fisiche, tangibili ed edificate, quali monumenti ed edifici, sia contro le minoranze e le espressioni immateriali della cultura, come le consuetudini, le tradizioni e le credenze ⁽³⁾;
- C. considerando che alcuni atti di distruzione del patrimonio culturale sono stati considerati, in determinate circostanze, crimini contro l'umanità ⁽⁴⁾; che, in particolare, quando tali atti sono diretti a membri di un gruppo etnico o religioso, possono essere equiparati al crimine di persecuzione, come enunciato nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello Statuto della Corte penale internazionale;

⁽¹⁾ <http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html>.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0076.

⁽³⁾ http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/

⁽⁴⁾ Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, *Kordić & Čerkez*, 26 febbraio 2001, IT-95-14/2, paragrafi 207-8.

Giovedì 30 aprile 2015

- D. considerando che tali atti di distruzione di siti e di oggetti culturali e storici non sono né nuovi né confinati all'Iraq e alla Siria; che, secondo l'UNESCO, «il patrimonio culturale costituisce un elemento importante dell'identità culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui, nonché della coesione sociale, cosicché la sua distruzione intenzionale può avere conseguenze negative per la dignità umana e i diritti umani»⁽¹⁾; che, come affermato anche dall'UNESCO, i saccheggi e il contrabbando di siti e oggetti culturali e religiosi in Iraq e in Siria ad opera dell'ISIL/Da'ish sono utilizzati anche per contribuire a finanziare le attività terroristiche dell'ISIL/Da'ish, con la conseguenza che beni artistici e culturali sono trasformati in «armi da guerra»;
- E. considerando che, grazie al finanziamento dell'Unione europea, il 1° marzo 2014 l'Unesco ha lanciato con altri partner strategici un progetto triennale chiamato «salvaguardia di emergenza del patrimonio culturale siriano», inteso in particolare a garantire la protezione di emergenza di tale patrimonio;
- F. considerando che l'Unione europea ha ratificato la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, primo strumento internazionale a riconoscere la duplice natura, economica e culturale dei beni culturali, che «non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale»;
- G. considerando che la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata il 17 novembre 1970, e la convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata il 24 giugno 1995, costituiscono strumenti essenziali per rafforzare la protezione del patrimonio culturale mondiale;
- H. considerando che il commercio illecito dei beni culturali è ormai il terzo più importante dopo il commercio illegale di stupefacenti e di armi; che tale commercio illecito è dominato dalle reti della criminalità organizzata e che gli attuali meccanismi nazionali e internazionali non sono adeguatamente attrezzati e sostenuti per far fronte al problema⁽²⁾;
- I. considerando che, sebbene la lotta al traffico illecito di beni culturali non sia di competenza specifica dell'Unione europea, dato che non è contemplata come tale nei trattati, essa rientra comunque in diversi ambiti di competenza dell'UE, quali il mercato interno, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), la cultura e la politica estera e di sicurezza comune (PESC);
- J. considerando l'urgente necessità di coordinare meglio la lotta al commercio illecito di opere culturali e di collaborare strettamente al fine di promuovere la sensibilizzazione e la condivisione di informazioni, nonché di rafforzare i quadri giuridici; ricordando, in tale contesto, che nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2011 sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, si raccomandava, tra l'altro, agli Stati membri di intensificare la cooperazione tra agenti dei servizi di contrasto, autorità culturali e organizzazioni private;
- K. considerando che, nell'ottobre 2012, una risoluzione del Consiglio istituiva una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge e di esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), i cui obiettivi principali consistono nel migliorare lo scambio di informazioni riguardo alla prevenzione del commercio illecito di beni culturali e individuare e condividere informazioni sulle reti criminali sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito;
- L. considerando che sabato 28 marzo 2015 il Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ha avviato la campagna *#Unite4Heritage*, intesa a mobilitare il sostegno internazionale per la protezione del patrimonio culturale attraverso il potere dei *social network*;
1. condanna fermamente la distruzione deliberata dei siti culturali, archeologici e religiosi perpetrata dall'ISIS in Siria e in Iraq;

⁽¹⁾ Dichiarazione dell'UNESCO sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale del 2003.

⁽²⁾ <http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods>.

Giovedì 30 aprile 2015

2. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad agire opportunamente a livello politico, in conformità della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, al fine di porre termine al commercio illegale di beni culturali dai territori di Siria e Iraq, durante periodi di conflitto in tali territori, impedendone quindi l'impiego come fonte di finanziamento;
3. chiede al VP/AR di servirsi degli strumenti della diplomazia culturale e del dialogo interculturale quando si tratta di riconciliare diverse comunità e ricostruire i siti distrutti;
4. invita il VP/AR, l'Unione europea e i suoi Stati membri ad applicare misure di sicurezza alle frontiere esterne dell'UE per evitare l'importazione illegale nel suo territorio di beni culturali provenienti da Siria e Iraq e li invita altresì a cooperare efficacemente nell'ambito di un'azione congiunta contro il traffico di beni culturali di origine siriana e irachena in Europa, giacché un'elevata percentuale del commercio di arte mediorientale è destinata al mercato europeo, oltre che agli Stati Uniti e all'area del Golfo;
5. propone, in tale contesto, che la Commissione, in conformità del paragrafo 17 della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2015, si concentri sulla lotta al commercio illecito di beni culturali, con riferimento specifico agli oggetti del patrimonio culturale trafugati illegalmente dall'Iraq dal 6 agosto 1990 e dalla Siria dal 15 marzo 2011; invita la Commissione a definire un approccio coordinato per contrastare siffatto commercio illegale, in collaborazione con i responsabili a livello nazionale in seno ai servizi investigativi e in stretta collaborazione con l'UNESCO e altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), lo Scudo blu internazionale dell'ICOM (ICBS), Europol, Interpol, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS) e l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM);
6. invita il VP/AR a coinvolgere il centro satellitare dell'Unione europea di Torrejón, che sostiene il processo decisionale dell'Unione nel contesto della PESC, fornendo materiale ottenuto dall'analisi di immagini satellitari, ai fini del monitoraggio e della catalogazione dei siti archeologici e culturali in Siria e in Iraq e del sostegno alle attività degli archeologi siriani, onde evitare ulteriori saccheggi e risparmiare la vita dei civili;
7. chiede alla Commissione di porre in essere un sistema rapido e sicuro per lo scambio di informazioni e la condivisione di prassi eccellenti tra gli Stati membri al fine di contrastare efficacemente il commercio illecito di beni culturali trafugati illegalmente dall'Iraq e dalla Siria, nonché di esortare gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti internazionali di lotta al traffico illecito di beni culturali a disposizione di ufficiali di polizia e di dogana, come ad esempio l'apposita banca dati «I-24/7» di Interpol sulle opere d'arte rubate e il dispositivo di comunicazione nell'ambito del programma ARCHEO dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);
8. invita a prendere in considerazione la messa a punto di programmi europei di formazione per giudici, ufficiali di polizia e di dogana, pubbliche amministrazioni e operatori del mercato in senso lato, onde permettere ai soggetti impegnati nella lotta al commercio illecito di beni culturali ad acquisire e migliorare le loro competenze, nonché a sostenere iniziative quali il corso di e-learning per i professionisti dei beni culturali siriani, promosso da ICOMOS nel gennaio 2013, che ha fornito informazioni sulla gestione dei rischi di catastrofi, sulle misure di soccorso immediato per le collezioni culturali e sulle tecniche di documentazione;
9. chiede alla Commissione di collegarsi a progetti internazionali della società civile sulla protezione e l'informazione in materia di beni culturali a rischio, quale il progetto di tecnologie geospaziali dell'Associazione americana per il progresso scientifico (AAAS), e a continuare a sostenere le attività delle comunità di ricerca, come il progetto Mosul, sviluppato dall'*Initial Training Network for Digital Cultural Heritage* (finanziato tramite borsa di studio Marie Skłodowska-Curie);
10. chiede alla Commissione di prestare maggiore sostegno all'Osservatorio internazionale sul traffico illecito di beni culturali dell'ICOM, che ha stilato una lista rossa d'urgenza delle antichità siriane e irachene a rischio, pensata come strumento per musei, ufficiali doganali e di polizia, mercanti d'arte e collezionisti e che prevede di servirsi di immagini satellitari per controllare la situazione sul terreno, in collaborazione con l'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR);

Giovedì 30 aprile 2015

11. invita l'Unione europea e gli Stati membri a elaborare campagne di sensibilizzazione intese a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita dalle zone di guerra;
 12. chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per coinvolgere le università, gli enti di ricerca e le istituzioni culturali, anche mediante codici deontologici, nella lotta al traffico illecito di beni culturali provenienti dalle zone di guerra;
 13. invita la Commissione a sostenere la campagna *#Unite4Heritage* dell'UNESCO, avviando una campagna d'informazione incentrata sull'Iraq e sulla Siria, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio culturale dei due paesi, sul modo in cui i frutti dei saccheggi sono utilizzati per finanziare attività terroristiche e sulle eventuali sanzioni previste per l'importazione illegale di beni culturali provenienti da tali paesi o da altri paesi terzi;
 14. chiede alla Commissione di potenziare e migliorare il funzionamento della rete informale di autorità di contrasto e di esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), istituita con risoluzione del Consiglio dell'ottobre 2012, i cui obiettivi consistono nel migliorare lo scambio di informazioni riguardo alla prevenzione del commercio illecito di beni culturali e nel prevedere la messa a punto di un ulteriore strumento per controllare l'importazione nell'Unione europea dei beni culturali trafugati illegalmente dalla Siria e dall'Iraq;
 15. invita il Consiglio a rafforzare i servizi di Eurojust ed Europol addetti a coadiuvare le indagini in corso, alla prevenzione e allo scambio di intelligence in materia di commercio illegale di beni culturali;
 16. incoraggia il rilancio delle azioni promosse dallo Scudo blu internazionale dell'ICOM;
 17. invita l'Unione europea ad adottare i provvedimenti necessari, in collaborazione con l'UNESCO e la Corte penale internazionale, per ampliare la fattispecie di diritto internazionale dei crimini contro l'umanità, in modo che vi rientrino anche gli atti che comportano deliberatamente il danneggiamento o la distruzione su larga scala del patrimonio culturale dell'umanità;
 18. chiede agli Stati membri che non lo hanno ancora fatto di ratificare la Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970, la convenzione dell'UNIDROIT del 1995, la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il suo secondo protocollo aggiuntivo del 1999;
 19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Direttore generale dell'UNESCO, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-